



## CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

# Art. 1118 c.o.m.

## Periodi di permanenza minima nel grado

Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

- a) capitano: 7 anni;
- b) tenente colonnello:
  - 1) 6 anni, per la 1<sup>a</sup> aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianita' nel grado;
  - 2) 8 anni, per la 2<sup>a</sup> aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianita' nel grado;
  - 3) 15 anni, per la 3<sup>a</sup> aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianita' di grado pari o superiore a 15 anni;
- c) colonnello: 6 anni. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti:
  - a) sottotenente: 2 anni;
  - b) tenente: 6 anni;
  - c) capitano: 10 anni;
  - d) maggiore: 4 anni.

Versione in vigore dal 8 maggio 2010 secondo Normattiva, non più in vigore dal 26 febbraio 2014 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| Atto    | Codice dell'ordinamento militare                            |
| Estremi | Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66                    |
| Libro   | Quarto — Personale militare                                 |
| Titolo  | VII — Avanzamento                                           |
| Capo    | VII — Avanzamento degli ufficiali dell'esercito italiano .. |

**Fonte del testo: Normattiva**

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-1118-periodi-di-permanenza-minima-nel-grado/versione/0>



Inquadra il QR code per  
aprire la pagina su  
RatioLegis.it